

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1211-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CREPELLANI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1965

Adesione all'Accordo relativo ai marinai rifugiati,  
adottato a L'Aja il 23 novembre 1957 e sua esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è diretto a concretare giuridicamente l'adesione dell'Italia all'Accordo adottato da vari Stati europei (Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna e Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia) a L'Aja il 23 novembre 1957 sul problema dei « marinai rifugiati ».

Tali sono considerati (articolo 2) i marinai che non hanno residenza regolare e che non sono autorizzati a risiedere su un territorio d'uno Stato diverso dallo Stato in cui hanno motivo di ritenere d'essere perseguitati a causa della razza, della religione, della nazionalità, della appartenenza ad un gruppo sociale, o delle opinioni politiche, e che a qualunque titolo prestino servizio a bordo di una nave di commercio.

Al fine di dare a costoro la possibilità, fra l'altro, di scendere a terra durante gli scali delle navi su cui sono imbarcati, l'Accordo, integrando e aggiornando il disposto della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo

statuto dei rifugiati, riconosce una residenza « sussidiaria », nei termini previsti dagli articoli 2 e 3.

Il nostro Stato, eminentemente marittimo, ha interesse ad aderire alla Convenzione. La adesione ha luogo, con le consuete modalità, mediante deposito della relativa dichiarazione presso il Governo dei Paesi Bassi.

La relazione governativa al disegno di legge precisa, peraltro, che l'adesione sarà accompagnata da formale dichiarazione che tale accessione debbesi intendere « per quanto disposto nell'Accordo che non sia in contrasto e non richieda modifiche od eccezioni al vigente Codice della navigazione » (che stabilisce tra l'altro che l'equipaggio delle navi nazionali deve essere costituito interamente da cittadini italiani).

La 3<sup>a</sup> Commissione, preso atto di tale dichiarazione, che fa salvi i principi che regolano l'ordinamento interno, propone al Senato l'approvazione del disegno di legge.

CRESPELLANI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 23 novembre 1957.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'Accordo stesso.